

**ORDINANZA N. 004 DEL 21 MARZO 2023**

**“AVVISO PUBBLICO - CONTRIBUTI PER LAVORI FINALIZZATI A COSTITUIRE NIDI E/O POLI PER L’INFANZIA IN CONTESTI AZIENDALI” - DET. REGIONE LAZIO G18654/2022**

*Il Presidente*

**VISTI**, per quanto concerne i poteri:

- la Legge Regionale del Lazio 22 febbraio 2019, n. 2, che ha disciplinato il riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), con sede legale nel territorio del Lazio, prevedendone la trasformazione in aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP), ovvero in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro, svolgenti attività di prevalente interesse pubblico;
- il Regolamento Regionale del Lazio 9 agosto 2019, n. 17, che ha disciplinato i procedimenti di trasformazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) in Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) ovvero in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro, nonché dei procedimenti di fusione e di estinzione delle IPAB;
- il Regolamento Regionale del Lazio 15 gennaio 2020, n. 5 di disciplina del sistema di contabilità economico-patrimoniale e dei criteri per la gestione, l’utilizzo, l’acquisto, l’alienazione e la valorizzazione del patrimonio delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP);
- la Deliberazione di Giunta Regionale del Lazio 29 settembre 2020, n. 650;
- la Deliberazione di Giunta Regionale del Lazio 29 dicembre 2022, n. 1262;
- lo Statuto dell’Azienda di Servizi alla Persona (ASP) denominata “ASP Frosinone”;

**PREMESSO** che l’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona denominata “ASP Frosinone” è un ente pubblico non economico senza finalità di lucro, dotato di autonomia statutaria, regolamentare, patrimoniale, finanziaria, contabile, gestionale e tecnica, che informa la propria organizzazione ai principi di efficacia, economicità, efficienza e trasparenza, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio, è sottoposta alla vigilanza della Regione e opera con criteri imprenditoriali;

**VISTO** il Bilancio Economico Annuale e Pluriennale dell’Ente per il Triennio 2023 - 2025, approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 57/2022;

**DATO ATTO** che l’ASP Frosinone intende partecipare, in collaborazione con la ASL di Frosinone, all’avviso regionale di cui alla Det. G18654 del 27/12/2022 avente ad oggetto: D.G.R. n.672/2021 “Approvazione del Programma regionale dei servizi educativi per la prima infanzia per il triennio 2021-2023, ai sensi dell’art. 49 della legge regionale 5 agosto 2020, n.7 (Disposizioni relative al sistema integrato di educazione e istruzione per l’infanzia)” - Riapertura dei termini e parziale modifica dell’Avviso pubblico per la concessione di contributi per lavori finalizzati a costituire Nidi e/o Poli per l’Infanzia in contesti aziendali di cui alla Determinazione n.G15341/2022;

**DATO ATTO** che l’Ente ha sottoscritto apposito contratto di servizio con la ASL di Frosinone;

**PRESO ATTO** che il Direttore Generale dell’Ente, considerato che lo stesso non è dotato di un ufficio tecnico con professionisti abilitati alle attività di progettazione, ha incaricato l’arch. Marco Gallon per la GEA++ Architettura S.r.l. di procedere alla progettazione dell’intervento di cui all’avviso;

**PRESO ATTO** che la GEA++ Architettura S.r.l. ha presentato una progettazione preliminare;

**CONSIDERATO** che è necessario dare mandato al Direttore Generale di presentare domanda di finanziamento, nonché di adempiere a tutti gli atti necessari;

**CONSIDERATO** che a seguito di formale contratto di servizio la ASL di Frosinone ha messo a disposizione dell'ASP Frosinone i locali per la realizzazione dell'iniziativa fino al 30/06/2035;

**CONSIDERATO** che l'ASP, in linea con quanto previsto dall'avviso, si deve impegnare a vincolare, nel caso di ammissione al contributo, la quota di spesa prevista a carico dell'Ente;

**CONSIDERATO** che il contratto di servizio sottoscritto con l'ASL di Frosinone ed allegato alla presente a comporne parte integrale e sostanziale prevede un vincolo, nel caso di ammissione al contributo, dell'immobile alla destinazione d'uso prevista nella proposta progettuale per almeno una durata decennale a decorrere dal primo anno educativo di avvio del servizio di Nido aziendale o "Polo aziendale per l'Infanzia", pena la revoca del contributo ed il recupero delle somme già erogate;

**CONSIDERATO** che l'ASP in linea con quanto previsto dall'avviso si deve impegnare all'avvio dei servizi del Nido aziendale o "Polo aziendale per l'Infanzia" entro il 30 settembre 2025 (anno educativo 2025/2026), a seguito dell'ottenimento dell'Autorizzazione al funzionamento secondo la disciplina prevista dalla Legge Regionale n.7/2020 e del suo Regolamento Regionale n.12/2021;

**CONSIDERATO** che l'ASP, in linea con quanto previsto dall'avviso, si deve impegnare ad Accreditare il nido aziendale presso la Regione Lazio;

**CONSIDERATO** che appare necessario procedere alla nomina del Responsabile aziendale per i rapporti con il Responsabile del procedimento regionale, per l'esecuzione del progetto nella figura del Direttore Generale dell'Ente;

**CONSIDERATO** che il Soggetto Proponente non si trova in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria, ovvero, in caso di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale, dichiara che si trova in stato di concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186-bis del R.D. n.267 del 16 marzo 1942 e ss.mm.ii;

**CONSIDERATO** che l'ASP, in linea con quanto previsto dall'avviso, si deve impegnare a trasmettere agli uffici competenti della Regione Lazio ogni documentazione e/o informazione richiesta, sia ai fini delle verifiche tecnico-amministrative che per il monitoraggio periodico;

**CONSIDERATO** che l'ASP, in linea con quanto previsto dall'avviso, si deve impegnare ad autorizzare l'accesso alla struttura del personale della Regione Lazio incaricato delle verifiche prima, durante e dopo i lavori;

#### **ORDINA**

1. la ratifica dell'incarico conferito all'arch. Marco Gallon per la GEA++ Architettura S.r.l.;
2. la presa d'atto del contratto di servizio sottoscritto con la ASL di Frosinone e del relativo contratto di comodato d'uso che fanno parte integrante del presente atto;
3. di approvare la progettazione preliminare presentata dalla GEA++ Architettura S.r.l.;
4. di dare mandato al Direttore Generale di presentare domanda di finanziamento, nonché di adempiere a tutti gli atti necessari con riferimento all'avviso di cui alla Det. G18654/2022;
5. la messa a disposizione dei locali per la realizzazione dell'iniziativa fino al 30/06/2035;
6. di procedere all'impegno e a vincolare, nel caso di ammissione al contributo, la quota di spesa prevista a carico dell'Ente;
7. che venga posto un vincolo, nel caso di ammissione al contributo, dell'immobile alla destinazione d'uso prevista nella proposta progettuale per almeno una durata decennale a decorrere dal primo anno educativo di avvio del servizio di Nido aziendale o "Polo

aziendale per l'Infanzia", pena la revoca del contributo ed il recupero delle somme già erogate;

8. che l'ASP si impegni all'avvio dei servizi del Nido aziendale o "Polo aziendale per l'Infanzia" entro il 30 settembre 2025 (anno educativo 2025/2026), a seguito dell'ottenimento dell'Autorizzazione al funzionamento secondo la disciplina prevista dalla Legge Regionale n.7/2020 e del suo Regolamento Regionale n.12/2021;
9. che l'ASP si impegni ad Accreditare il nido aziendale presso la Regione Lazio;
10. la nomina quale Responsabile aziendale per i rapporti con il Responsabile del procedimento regionale, per l'esecuzione del progetto il Direttore Generale dell'Ente. dott.ssa Manuela Mizzoni;
11. che venga sottoscritto apposito documento, allegato al presente, che certifichi che il Soggetto Proponente non si trova in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria, ovvero, in caso di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale, dichiara che si trova in stato di concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186-bis del R.D. n.267 del 16 marzo 1942 e ss.mm.ii;
12. che l'ASP si impegni a trasmettere agli uffici competenti della Regione Lazio ogni documentazione e/o informazione richiesta, sia ai fini delle verifiche tecnico-amministrative che per il monitoraggio periodico;
13. che l'ASP autorizzi l'accesso alla struttura del personale della Regione Lazio incaricato delle verifiche prima, durante e dopo i lavori;
14. di demandare al Direttore Generale l'adozione degli atti afferenti l'esecuzione della presente Ordinanza;
15. di sottoporre a successiva ratifica del Consiglio di Amministrazione dell'Ente la presente Ordinanza.

L'Ordinanza assume il n. 004 delle ordinanze dell'anno 2023.

Il Presidente  
F.to Gianfranco Pizzutelli

Frosinone, 21 marzo 2023

Il sottoscritto Gianfranco Pizzutelli nato a Frosinone (FR) il 30/10/1971 e residente per la carica ricoperta in Frosinone (FR) Viale Mazzini n. 133 cap 03100 - Codice Fiscale PZZGFR71R30D810L in qualità di Legale Rappresentante dell'Ente ASP Frosinone con sede legale in Ceprano (FR) Via Regina Margherita snc, C.F. 92087130602 - P.Iva 03188830602 pec [aspfrosinone@pec.it](mailto:aspfrosinone@pec.it),

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i.

ATTESTA

- che nei propri confronti non sono state applicate le misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'articolo 6 del D.Lgs. n.159 del 6 settembre 2011 e s.m.i., e che, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti di tali misure irrogate nei confronti di un proprio convivente;
- di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla Legge n.383 del 18 ottobre 2001 e s.m.i., ovvero attesta di essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla Legge n.383 del 18 ottobre 2001 e s.m.i., ma che gli stessi si sono conclusi.

ASP Frosinone  
Presidente  
*Gianfranco Pizzutelli*

Frosinone, 21 marzo 2023

Il sottoscritto Gianfranco Pizzutelli nato a Frosinone (FR) il 30/10/1971 e residente per la carica ricoperta in Frosinone (FR) Viale Mazzini n. 133 cap 03100 - Codice Fiscale PZZGFR71R30D810L in qualità di Legale Rappresentante dell'Ente ASP Frosinone con sede legale in Ceprano (FR) Via Regina Margherita snc, C.F. 92087130602 - P.Iva 03188830602 pec [aspfrosinone@pec.it](mailto:aspfrosinone@pec.it),

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i.

DICHIARA

- che verrà presentata una sola istanza in relazione all'avviso di cui alla Det. G18654/2022 e che riguarda la realizzazione di un asilo nido aziendale presso la sede della ASL di Frosinone e che pertanto a tale istanza andrà dato ordine di priorità.

ASP Frosinone  
Presidente  
*Gianfranco Pizzutelli*

SCHEMA DI CONTRATTO DI SERVIZIO  
**Per la realizzazione di un Asilo Nido Aziendale presso la ASL di Frosinone**

L'anno 2023 (duemilaventitre) il giorno \_\_\_\_\_ in Frosinone, con la presente scrittura privata sottoscritta digitalmente, da valersi per ogni conseguente effetto di legge

TRA

l'ASL Frosinone con sede legale in Via Armando Fabi snc - 03100 Frosinone (FR), C.F. e P.Iva 01886690609 nella persona del legale rappresentante Direttore Generale Dott. Angelo Aliquò, nato a Palermo il 16/01/1968, domiciliato, per la carica, in Frosinone Via Armando Fabi, snc, di seguito denominata "ente committente";

E

l'ASP Frosinone con sede legale in Via Regina Margherita - 03024 Ceprano (FR) e sede amministrativa in Viale Mazzini, 133 - 03100 Frosinone, C.F. 92087130602, P.Iva 03188830602 legalmente rappresentante dal Presidente Gianfranco Pizzutelli, nato a Frosinone il 30/10/1971, domiciliato, per la carica, in Frosinone Viale Mazzini, 133, di seguito denominata "soggetto gestore";

PREMESSO CHE

- la legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 "Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio", all'art.38, prevede che con apposita legge regionale le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (I.P.A.B.) aventi scopo di fornire servizi socio assistenziali e socio sanitari, sono trasformate in aziende pubbliche di servizi alla persona, ovvero in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro, nei limiti e secondo le modalità previste dal D. Lgs. 207/2001 e successive modifiche;
- la legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 recante "Riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP)" ha previsto il riordino delle IPAB e l'istituzione delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP);
- il comma 3, dell'articolo 1 della L.R. 2/2019 stabilisce che "I soggetti pubblici del sistema integrato dei servizi di cui al Capo IV della L.R. 11/2016, nell'ambito della propria autonomia, si avvalgono, sulla base di specifici contratti di servizio, delle prestazioni che le ASP definiscono nei propri statuti, con particolare riguardo:
  - a) alla programmazione e alla gestione degli interventi previsti nei piani sociali di zona di cui all'articolo 48, della L.R. 11/2016, compresi quelli in favore delle persone con disabilità, nel rispetto dei diritti sanciti nella Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18;
  - b) alla realizzazione dei progetti e dei servizi di cui alla legge 28 agosto 1997, n. 285 (Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza) e successive modifiche;
  - c) alla istituzione e alla sperimentazione di servizi innovativi in ambito socio-educativo, socio assistenziale e socio sanitario, nonché di assistenza a soggetti in condizione di disagio sociale e a rischio di esclusione;
  - d) alle attività di recupero e riutilizzo a fini sociali dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136) e successive modifiche";
- il comma 7, dell'articolo 5 della L.R. 2/2019 dispone che le attività direttamente destinate all'erogazione di servizi sociali e sociosanitari alla persona sono gestite in forma diretta

dall'ASP;

- gli obiettivi statutarî dell'ASP Frosinone sono conformi agli indirizzi programmatici indicati nel Piano Sociale Regionale e alle politiche di intervento, di cui agli articoli 10 e 16 della L.R. 11/2016;
- l'ASP Frosinone ha come finalit  anche la realizzazione di progetti per la Promozione di diritti e di opportunit  per l'infanzia e l'adolescenza;
- l'articolo 4 (Servizi educativi nei luoghi di lavoro) della L.R. n.7/2020 "Disposizioni relative al sistema integrato di educazione e istruzione per l'infanzia" che al comma 1 stabilisce "*I servizi educativi possono essere realizzati anche nei luoghi di lavoro pubblici o privati o nelle immediate vicinanze degli stessi per accogliere figli di lavoratori e lavoratrici riservando una quota percentuale anche alle bambine e ai bambini residenti o domiciliati nel comune o nel municipio, previa convenzione con gli stessi*";
- il "Programma regionale dei servizi educativi per la prima infanzia per il triennio 2021-2023", approvato con la D.G.R. n.672/2021, prevede, tra le finalit  individuate per il raggiungimento degli obiettivi definiti dalla L.R. 7/2020, di:
  - "*a) Ampliare l'offerta pubblica dei servizi educativi per l'infanzia finanziando la realizzazione di nuovi nidi pubblici e/o sostenere il convenzionamento con le strutture private laddove esistenti attraverso le seguenti azioni:*
    - *Realizzazione di [...omissis...] 4) Nuovi nidi e/o Poli per l'infanzia in contesti aziendali anche degli enti dipendenti e strumentali della Regione, delle societ  e degli altri enti privati a partecipazione regionale*";
- la ASL di Frosinone che conta 4275 dipendenti di cui 1727 operanti presso la sede di Frosinone, Via Armando Fabi snc, non ha un servizio di Asilo Nido Aziendale;
- l'ASP Frosinone ha esperienza specifica gestendo servizi analoghi;
- con Determinazione Regione Lazio n. G18654 del 27/12/2022 recante: *D.G.R. n.672/2021 "Approvazione del Programma regionale dei servizi educativi per la prima infanzia per il triennio 2021-2023, ai sensi dell'art. 49 della legge regionale 5 agosto 2020, n.7 (Disposizioni relative al sistema integrato di educazione e istruzione per l'infanzia)" - Riapertura dei termini e parziale modifica dell'Avviso pubblico per la concessione di contributi per lavori finalizzati a costituire Nidi e/o Poli per l'Infanzia in contesti aziendali di cui alla Determinazione n.G15341/2022*   stato riaperta la possibilit  di ottenere finanziamenti per la realizzazione di Asili nido aziendali;
- l'ASP Frosinone con nota prot. 0047 del 25/01/2023 ha proposto la sottoscrizione di una intesa volta alla realizzazione di un micro-nido con 14 posti presso i locali aziendali della ASL di Frosinone siti in Via Armando Fabi snc;
- la realizzazione dell'Asilo Nido   condizionato alla concessione di contributi per lavori finalizzati a costituire Nidi e/o Poli per l'Infanzia in contesti aziendali di cui alla Determinazione Regione Lazio n.G15341/2022;

#### ART. 1 - (RECEPIMENTO DELLE PREMESSE E TERMINI DI RIFERIMENTO)

- 1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto di Servizio (di seguito denominato "Contratto");
- 2) Agli effetti del presente Contratto si intendono:
  - per ente committente, la ASL Frosinone;
  - per soggetto gestore, ASP Frosinone.

#### ART. 2 (OGGETTO)

Il contratto ha per oggetto:

Contratto di servizio Asilo Nido Aziendale(7) (5).docx

- l'ottenimento del contributo previsto dall'“Avviso pubblico per la concessione di contributi per lavori finalizzati a costituire Nidi e/o Poli per l'Infanzia in contesti aziendali” di cui alla Det. G48654/2022, per la realizzazione di un Asilo nido conforme alle previsioni della Legge Regionale 5 agosto 2020, n.7, e che possa accogliere bambini da 3 a 36 mesi;

e successivamente

- la gestione operativa dell'Asilo Nido aziendale della ASL Frosinone per un periodo di 12 anni, progetto sperimentale finalizzato ad armonizzare il tempo di lavoro e la cura dei bambini in risposta alle esigenze dei lavoratori e delle famiglie nel loro complesso.

#### ART. 3 - (PROGRAMMAZIONE DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITÀ)

La committente ha preventivamente verificato la disponibilità di locali, collocati al piano terreno, in diretta comunicazione con uno spazio aperto di pertinenza ad uso esclusivo, e senza interferenze con la regolare attività produttiva e/o lavorativa della sede aziendale, da mettere a disposizione del gestore come da allegato A (planimetria, documentazione che attesti la destinazione d'uso, APE, visura catastale, estratto di mappa ed eventuali vincoli ricadenti sull'immobile individuato).

In allegato al presente contratto (allegato B) la bozza di contratto di comodato d'uso dei locali oggetto di intervento che prevede anche l'utilizzo dello spazio aperto di pertinenza ad uso esclusivo. L'ente gestore ha preventivamente verificato che ricorrano le condizioni di partecipazione all'avviso di cui alla Det. G48654/2022 e si occuperà, nella prima fase di presentare il progetto per l'ottenimento del finanziamento necessario alla ristrutturazione dell'immobile.

Successivamente l'ente gestore si farà carico di procedere alle richieste di autorizzazione e alla gestione del nido aziendale, esemplificativamente:

- richiesta di autorizzazione;
- richiesta di accreditamento attraverso la piattaforma SIRSE della Regione Lazio;
- incaricare con procedura ad evidenza pubblica il personale necessario alla gestione, ovvero individuare un soggetto affidatario della erogazione del servizio, disciplinando nel caso con appositi atti le prestazioni e gli obblighi in carico dell'aggiudicatario;
- garantire che l'immobile in cui viene svolto il servizio mantenga nel tempo i requisiti previsti dalla norma;
- dare pubblicità dell'iniziativa;
- possibilità di mettere a disposizione del Comune capoluogo i posti non utilizzati dai dipendenti della committente;
- applicare al servizio le tariffe differenziate in base all'ISEE del nucleo familiare, come da Regolamento (allegato C);
- sostenere ed attivare qualsiasi iniziativa volta a supportare adulti e minori.

In considerazione della particolare posizione dei locali oggetto di intervento le utenze resteranno a carico del committente. Il gestore potrà inoltre avvalersi dell'ufficio tecnico della committente per il supporto nella progettazione dell'intervento di ristrutturazione.

#### ART.4 - (MODALITÀ DI ESECUZIONE)

- 1) Il contratto non potrà essere ceduto in tutto o in parte a pena di nullità dell'atto di cessione.
- 2) Il soggetto gestore ha la piena responsabilità delle attività e dei servizi oggetto del presente Contratto, nel rispetto della normativa statale e regionale in materia.
- 3) Il soggetto gestore dovrà assicurare la continuità delle attività e dei servizi realizzati in base alla programmazione concordata.
- 4) L'erogazione dei servizi oggetto del contratto, non può essere interrotta o sospesa se non per gravissime cause di forza maggiore. In tale caso, il soggetto gestore deve informare tempestivamente l'ente committente, e adottare tempestivamente tutte le contromisure



necessarie a fronteggiare l'emergenza, con particolare riguardo alla tutela e alla accoglienza alternativa degli ospiti.

#### ART. 5 - (DURATA)

Il presente Contratto avrà durata di 12 anni.

Il Contratto potrà essere eventualmente rinnovato, con la volontà espressa e reciproca delle parti, alle medesime condizioni.

#### ART. 6 - (COPERTURA FINANZIARIA)

La realizzazione dell'Asilo Nido è condizionata all'ottenimento delle risorse di cui alla Det. G 48654/2022.

#### ART. 7 - (ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE)

Il soggetto gestore svolge la propria attività secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità, impiegando strumenti di verifica e miglioramento sistematico della propria azione quali il controllo di gestione.

Il soggetto gestore è tenuto a trasmettere alla committente una relazione trimestrale quali/quantitativa sul servizio reso.

Le Parti, ciascuna nell'ambito delle proprie funzioni e competenze istituzionali, si impegnano ad individuare e definire, congiuntamente, tutte le azioni e le modalità che si rendono necessarie per la migliore realizzazione delle finalità di cui ai precedenti articoli.

Il soggetto gestore, nel rispetto delle specifiche finalità statutarie, sviluppando la propria vocazione di soggetto pubblico di prossimità nel settore dei servizi alla persona e consapevole dell'alto valore comunitario dei servizi socio-educativi di cui assume la gestione, opererà nel rispetto degli atti di indirizzo, delle norme regolamentari, dei principi di universalità degli interventi e di buona amministrazione consoni al proprio ruolo, reputazione e storia.

#### ART. 8 - (SANZIONI)

In caso di gravi e ripetute inadempienze degli obblighi assunti, possono essere applicate sanzioni pecuniarie al soggetto inadempiente.

In presenza di inadempienze da parte del soggetto gestore, l'ente committente entro 15 giorni dal momento in cui rileva l'inadempimento procede alla sua formale contestazione, a mezzo nota da inviare all'indirizzo di posta elettronica certificata, chiedendo al soggetto gestore di fornire eventuali chiarimenti e/o controdeduzioni entro gli ulteriori 15 giorni o concedendo un termine per la risoluzione delle problematiche contestate.

Qualora il soggetto gestore non provveda entro il termine accordato a conformare la sua attività agli standard contrattuali è comminata la sanzione pecuniaria di euro 100,00 per ogni giornata di ritardo nel superamento della criticità contestata oltre il termine accordato.

#### ART. 9 - (CAUSE DI RISOLUZIONE E REVOCA)

Il contratto di servizio può essere risolto in presenza delle seguenti condizioni:

- volontà delle parti, senza che ciò rechi pregiudizio agli utenti;
- eccessiva onerosità dell'impegno assunto;
- impossibilità sopravvenuta della prestazione;
- inadempimento degli obblighi contrattuali.

Il contratto può essere revocato da parte dell'Ente committente per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, fermo restando l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi subiti dalla controparte.

#### ART. 10 - (CONTROVERSIE)

In caso di lite le Parti si impegnano a trovare una soluzione comune impegnandosi a adottarla direttamente senza alcuna imposizione esterna di giudici o arbitri.

Le parti possono stabilire di costituire un Collegio arbitrale per la risoluzione delle controversie che dovessero sorgere nell'esecuzione del presente contratto.

Per le controversie inerenti al presente contratto è competente il Foro di Frosinone.

#### ART. 11 - (ULTERIORI OBBLIGHI)

Il soggetto gestore s'impegna al rispetto del D. Lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e, in particolare, si obbliga a trattare esclusivamente i dati personali indispensabili per le proprie attività istituzionali. L'ente committente e il soggetto gestore sono contitolari dei dati relativi agli utenti e adotteranno le misure organizzative più opportune per facilitare lo scambio delle informazioni e del materiale documentale, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Il soggetto gestore si obbliga, inoltre, al rispetto delle norme in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro secondo la normativa vigente.

Il soggetto gestore avrà cura di adeguare i processi e le procedure in base alle leggi e normative che dovessero essere emanate durante il periodo di vigenza del Contratto, nei tempi e con le modalità previste dalla normativa medesima.

Il soggetto gestore comunica all'Ente committente, per tutti i servizi, gli interventi e le attività di informazione e rendicontazione oggetto del presente Contratto, il nominativo dei Responsabili e/o dei referenti con i quali devono essere tenuti i rapporti.

L'Ente committente comunica al soggetto gestore, per tutti i servizi, gli interventi e le attività di informazione e rendicontazione oggetto del presente Contratto, il nominativo dei Responsabili e/o dei referenti con i quali devono essere tenuti i rapporti.

#### ART. 12 - (SPESE CONTRATTUALI)

Il presente Contratto è sottoscritto in modalità digitale e non è soggetto all'obbligo di registrazione ai sensi dell'articolo 1, della tabella allegata al DPR 131/1986

Il Contratto verrà eventualmente registrato in caso d'uso con spese di registrazione a carico della parte richiedente.

#### ART. 13 - (RINVIO)

Il presente Contratto è vincolante per le Parti. Le stesse si obbligano a compiere tutti gli atti necessari alla sua esecuzione.

Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente Contratto, si applicano le norme del Codice Civile, le disposizioni contenute nelle leggi regionali n. 11/2016 e n. 2/2019 e le altre normative vigenti che regolano la materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

Il presente contratto, formato e stipulato in modalità elettronica, è stata redatto mediante l'utilizzo degli strumenti informatici su pagine a video, che le Parti sottoscrivono con firma digitale, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs. n. 82/2005, dichiarando altresì che i certificati di firma utilizzati sono validi e conformi al disposto dell'art. 1, comma 1, lett.f), del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente tra le Parti

per l'ASP di Frosinone  
Il Presidente  
*Gianfranco Pizzutelli*

per l'ASL di Frosinone  
Il Direttore Generale  
*Angelo Aliquò*

**CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO**

TRA

1) L'ASL Frosinone con sede legale in Via Armando Fabi snc - 03100 Frosinone (FR), C.F. e P.Iva 01886690609 nella persona del legale rappresentante Direttore Generale Dott. Angelo Aliquò, nato a Palermo il 16/01/1968, domiciliato, per la carica, in Frosinone Via Armando Fabi, snc, di seguito denominata "comodante"

E

L'Azienda di Servizi alla Persona, denominata "ASP Frosinone", con sede a Ceprano (FR) in Via Regina Margherita s.n.c., avente codice fiscale: 92087130602 e p.iva 03188830602 in persona del suo legale rappresentante pro-tempore per la carica il Presidente sig. Pizzutelli Gianfranco, nato a Frosinone il 30/10/1971, avente codice fiscale: PZZGFR71R30D810L, (comodatario),

Le comparenti premettono quanto segue:

- La comodante ha nel suo patrimonio immobiliare disponibile un immobile sito in Frosinone, Via Armando Fabi snc, distinto in Catasto come segue: - Catasto Fabbricati Sezione Urbana NCEU Foglio 26 particella 98 sub 7. Consistenza Superficie Catastale - Mc.1743 Mq. 535, di cui si allega: destinazione d'uso, planimetria, APE, visura catastale, estratto di mappa non sottoposto a vincoli (in alternativa indicare gli eventuali ricadenti sull'immobile individuato).
- le parti intendono ottenere il contributo previsto dall'"Avviso pubblico per la concessione di contributi per lavori finalizzati a costituire Nidi e/o Poli per l'Infanzia in contesti aziendali" di cui alla Det. G48654/2022, per la realizzazione di un Asilo nido conforme alle previsioni della Legge Regionale 5 agosto 2020, n.7, e che possa

- accogliere bambini da 3 a 36 mesi.

Le parti dichiarano che le premesse fanno parte integrante del presente atto.

Tra le comparenti parti

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE.

1) La Comodante cede in comodato gratuito l'immobile in sua disponibilità sito in Frosinone (FR), Via Armando Fabi snc, alla comodante, la quale si obbliga ad utilizzarlo solamente per il fine e lo scopo indicato sopra e meglio dettagliato nel contratto di servizi di cui questo atto è arte integrante e sostanziale.

2) La società Comodataria, preso atto delle condizioni dell'immobile, si impegna e si obbliga a rendere fruibili gli accessi ad ogni ispezione della comodante ed a realizzare l'iniziativa di cui trattasi. La Comodante ha considerato e considera tale obbligazione elemento essenziale del contratto e la Comodataria accetta tale considerazione, facendola propria.

3) Le parti stabiliscono che il presente contratto di comodato gratuito decorrerà dal 01/03/2023 sino al 30/09/2035.

Alla scadenza la Comodataria si impegna e si obbliga a restituire l'unità immobiliare senza indugio: le parti considerano e qualificano tale termine come essenziale. Le porzioni immobiliari oggetto del presente contratto sono quelle espressamente indicate nella planimetria allegata.

Le corti e le pertinenze esterne potranno essere utilizzate dalla Comodataria conformemente a quanto previsto nel contratto di servizi di cui questo atto è arte integrante e sostanziale.

La Comodataria si obbliga a conservare e a custodire il bene in comodato con la dovuta diligenza e a servirsene esclusivamente per l'uso indicato ed è direttamente responsabile verso la comodante nei limiti e nelle forme previste dalla legge.

4) Le migliorie e le riparazioni di qualsiasi natura sono a carico della Comodataria e resteranno acquisite dalla Comodante senza che vi sia alcun obbligo di indennizzo.

5) Sono a carico della Comodataria le manutenzioni, le spese ordinarie e straordinarie derivanti dall'utilizzazione del bene concesso in comodato, gli oneri relativi a qualsiasi spesa necessaria all'utilizzazione dell'immobile ed le spese del presente atto e tutte quelle accessorie, comprese quelle di registro e di bollo se necessarie.

6) Il presente contratto è disciplinato dal Libro IV, titolo III, capo XIV del codice civile agli artt. 1803 sino al 1812 e stipulato in ossequio allo Statuto degli Enti stipulanti.

Letto, approvato e sottoscritto, Frosinone, \_\_\_\_\_ 2023

ASP Frosinone

ASL Frosinone

*Gianfranco Pizzutelli*

*Angelo Aliquò*